

Polizza Auto

Contratto di Assicurazione per Autovetture

Edizione 07/2025

Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.

Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	28 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	5 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureau). Tale documento:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'Assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente alle assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.

CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al veicolo.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condizioni di Assicurazione.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS già ISVAP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MASSIMALE

Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell'esposizione della Compagnia per i risarcimenti (come per esempio quelli derivanti dall'assicurazione di Responsabilità Civile).

MODULO CAI

È il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscritto dal Contraente.

PREMIO

È l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPOSTA

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo premio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipulazione della Polizza.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A.

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RECESSO

È la possibilità dell'Assicurato di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.

RISCHIO STATICO

Con l'assicurazione del rischio statico viene compresa la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SHARING

Prestazione di mobilità urbana che prevede l'uso di un veicolo su prenotazione, noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti od ore.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrano nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- a) Il Proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Il conducente del veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante:

gli accessori di normale uso incorporati o fissi.

Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusioni del Contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, tramite Servizio Clienti 800.124.124 o sito web www.intesasanpaoloprotezione.com.

Condizioni di Assicurazione per Autovetture

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME

Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

- Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
 - Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
 - Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita

Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

Dichiarazioni esatte

Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Art. 8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO

- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
 - Art. 10.1.1 FORMULA DI GUIDA: LIBERA O ESPERTA
- Art. 10.2 ASSISTENZA STRADALE
- Art. 10.3 INCENDIO E FURTO
- Art. 10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
- Art. 10.5 COLLISIONE
- Art. 10.6 KASKO
- Art. 10.7 CRISTALLI
- Art. 10.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 10.9 TUTELA LEGALE

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI
- Art. 11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
- Art. 11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
- Art. 11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI
- Art. 11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI

- Art. 11.6 KASKO – ESCLUSIONI
- Art. 11.7 CRISTALLI – ESCLUSIONI
- Art. 11.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI
- Art. 11.9 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI

Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE
- Art. 12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO
- Art. 12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
- Art. 12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLISIONE
- Art. 12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA KASKO
- Art. 12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI
- Art. 12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
- Art. 13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

Art. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
 - Art. 15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 - Art. 15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
 - Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
 - Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
 - Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO
 - Art. 15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
 - Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
 - Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
 - Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
 - Art. 15.6.6 RELITTI
 - Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
- Art. 15.7 CRISTALLI
 - Art. 15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA AUTO

Polizza Auto è un prodotto multigaranzia per le autovetture a uso privato.

Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria** oltre alle ulteriori garanzie opzionali:
- **Incendio e Furto**
- **Atti Vandalici ed Eventi naturali**
- **Collisione**
- **Kasko**
- **Cristalli (inclusi eventi naturali)**
- **Infortuni del conducente**
- **Tutela legale**
- **Assistenza stradale**

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*.

Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Compagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della Polizza di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.

2.3 Quando si sospendono le coperture

La polizza può essere sospesa durante l'annualità fino a un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare il veicolo, in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria.

a) Sospensione volontaria per inutilizzo del veicolo

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo del veicolo, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Per richiedere la sospensione il Contraente può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La Compagnia conferma la sospensione della polizza al Contraente tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatorio.

Riattivazione della polizza

Il Contraente può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla Compagnia tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla Compagnia e inviata al Contraente insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il Contraente comunica alla Compagnia la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria auto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).

Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.

In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

b) Sospensione per altri motivi (vendita, demolizione, cessione in conto vendita, furto del veicolo assicurato)
Il contratto può essere sospeso anche in caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione o furto del veicolo assicurato, una sola volta durante l'annualità per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Riattivazione della polizza su un'altro veicolo

Il Contraente può riattivare il contratto anche su un veicolo diverso da quello originariamente assicurato, purché dello stesso Proprietario e a patto che il vecchio veicolo sia stato venduto, ceduto in conto vendita, demolito o rubato.

Trascorso il termine massimo di sospensione di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), il contratto non può essere riattivato: la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1 Modalità di stipula del contratto

Il presente Contratto può essere stipulato a distanza, utilizzando il sito della Compagnia www.intesasampaolo-protezione.com.

3.2 I passi necessari per l'acquisto

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
- Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o per fax.
Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pagare il premio con le modalità comunicate con la lettera di accompagnamento del preventivo.

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il pagamento può avvenire mediante addebito sul conto corrente, se il Contratto viene stipulato da un Contraente correntista del Gruppo Intesa Sanpaolo, ovvero, per i contraenti non correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo mediante bonifico, carta di credito o bollettino postale.

Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute all'intermediario, fatto salvo che il Contraente stipuli la Polizza mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

3.4 Conclusione del contratto

Il Contratto si intende concluso con la restituzione della Polizza alla Compagnia debitamente firmata e in ogni caso acquista efficacia con il pagamento del Premio.

La conclusione del contratto è altresì condizionata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dell'identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa.

Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, a patto che il premio sia stato pagato, la Compagnia invia al Contraente

la Polizza, il Certificato e la Carta Verde.

Qualora invece il Contraente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del contratto la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza.

Il Contraente deve inviare alla Compagnia tramite posta:

- la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta.
- L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca Dati
- Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento.

Qualora dall'esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal contratto, la Compagnia rimette un nuovo preventivo con l'indicazione del premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di Contratto pagamento del premio; in questo caso Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A invia al Contraente una nuova Polizza con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del Contratto.

- a) Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione e della Carta Verde in suo possesso e Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
- b) Se non rileva errori e/o omissioni, il Contraente deve restituire alla Compagnia l'originale della Polizza, completo di tutte le firme richieste. Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova Polizza.

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)

In caso di vendita a distanza, il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 14 giorni dalla decorrenza della *Polizza*. Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente* deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio pagato* e non goduto di-

minuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 QUANDO È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del veicolo distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su un altro veicolo, purchè intestato al medesimo proprietario o al coniuge non legalmente separato o al convivente di fatto, o alla persona unita civilmente.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

Il *Contraente* deve altresì restituire alla *Compagnia* il Certificato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del premio in base tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed alle garanzie inserite nel nuovo Contratto.

Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del premio;

se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al premio dovuto.

A pagamento avvenuto, la *Compagnia* invia la nuova Polizza con Certificato e Carta Verde.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

Per il caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il *Contraente* può cedere il contratto all'acquirente, dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del contratto mediante emissione della relativa appendice, mantenendo la classe CU fino alla scadenza del contratto ceduto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.

Per ciascuno dei casi previsti il *Contraente* deve restituire alla *Compagnia* il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il *Contraente* non abbia sostituito il contratto su altro veicolo o non l'abbia ceduto, può richiedere l'annullamento del contratto, inviando alla *Compagnia*:

1. la richiesta scritta di annullamento, restituendo con

raccomandata A.R. gli originali del Certificato e Carta Verde e agli altri documenti eventualmente richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero

2. l'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo La Polizza è annullata con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

Al *Contraente* è restituito per ogni giorno di garanzia residua il premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT, invece, si applicano le seguenti modalità:

- Nel caso di trasferimento di proprietà/consegna in conto vendita: viene rimborsato dalla *Compagnia* la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento e la data di scadenza della Polizza.
- Nel caso di distruzione/demolizione/esportazione definitiva: viene rimborsato dalla *Compagnia* la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.

4.2.2 in caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13. Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere il Contratto, può scegliere il suo annullamento: in questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La *Compagnia* procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.

Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il *Contraente* deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità.

Nel caso in cui il Contratto sia sospeso, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dalla data della sospensione.

La classe di merito presente sulla Polizza resta valida anche sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla Polizza.

Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qual-

siasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influenzano sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione da effettuare presso a un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei

soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere effettuate tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri – Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- e-mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com
- fax al numero 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con

dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'aperta Area Riservata sul sito internet www.intesasampaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato

dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La *Compagnia* assicura i rischi compresi nella garanzia *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, a prescindere dal tipo di terreno su cui l'auto è utilizzata (area pubblica e privata) e dal fatto che sia ferma o in movimento. Comprende i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso dell'auto in circolazione.

L'assicurazione viene stipulata con formula tariffaria Bonus/Malus.

Forma tariffaria bonus/malus

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o migliorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (come definito nei punti successivi).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 23 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 5 alla classe 18 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza*
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Protezione.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione come indicato nella tabella 5.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- furto di cui sia esibita denuncia,
- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione,
- demolizione,
- esportazione definitiva e
- cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato

il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata (o il Locatario nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta,

per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.

In caso di veicolo già assicurato all'estero, il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

Utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

• acquisto di ulteriori veicoli

Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'Attestato di rischio. Il Proprietario deve essere una persona fisica

• veicolo già assicurato

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.

La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione* presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il Malus e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo

per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*. Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il Periodo di Osservazione necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal Veicolo assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa.

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contraente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'avente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

L'attestato viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il contraente cambi compagnia.

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di pro-

venienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva

- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU.
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
- I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione

L'Attestazione di Rischio non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del *Contratto*
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del *Contratto*.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione di *Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in Polizza
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a *Terzi* non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato.

- **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il Proprietario o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai *Terzi* trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni disalita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici.
- **Trasporto occasionale di vittime di incidenti:** nel caso di trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali viene erogata una somma massima di 500 euro per *Sinistro* a titolo di risarcimento per i danni causati al *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di *Polizza*.

Questi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; la parte che rimane è destinata al risarcimento dei rischi sopraindicati.

In caso di guida in stato di ebbrezza, la *Compagnia* limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro, solamente per il primo *Sinistro*.

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Rischio statico

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Terzi derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

10.1.1 FORMULA DI GUIDA: LIBERA O ESPERTA

La garanzia RCA è personalizzata in base dell'età del Conducente e prevede le seguenti formule di guida:

- **Guidatori con patente di età compresa tra 18 e 26 anni non compiuti (Guida Libera):** operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il *Contraente* dichiara che il *Veicolo* sarà guidato da Conducenti di età inferiore a 26 anni compiuti.
- **Guidatori con patente di età pari ad almeno 26 anni compiuti (Guida Esperta):** opzionabile solo se il Proprietario del *Veicolo* ha un'età maggiore o uguale a 26 anni compiuti e operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il *Contraente* dichiara che il *Veicolo* sarà guidato da Conducenti di età maggiore o uguale a 26 anni compiuti. Per tale formula è prevista una riduzione del *Premio* per la garanzia RCA, rispetto alla formula di Guida Libera.

La *Compagnia* si riserva il diritto di esercitare l'azione di rivalsa, con il limite del 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per le somme pagate ai terzi danneggiati se, al momento del sinistro, il *Veicolo*

è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti.

10.2 ASSISTENZA STRADALE

La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli articoli successivi e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il Veicolo non può essere utilizzato
- Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina

Le prestazioni di Assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Dépannage", "Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)", "Autovettura in sostituzione", "Sharing per mobilità", "SOS incidente", "Invio ambulanza" e "Taxi".

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) SOCCORSO STRADALE

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 75 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a qualsiasi evento non esplicitamente escluso

ai sensi della presente prestazione e dell' Art. "Esclusioni".

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell'assicurato), errato rifornimento carburante, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

c) SERVIZIO DI RICARICA BATTERIA PER AUTO ELETTRICA (RICARICA SUL POSTO/TRAINO) (prestazione valida solo in Italia)

Se il veicolo elettrico rimane immobilizzato per esaurimento della batteria, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e la invia per fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

In alternativa, se non è possibile effettuare l'intervento di ricarica sul posto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un mezzo di soccorso per effettuare il traino, in accordo con l'Assicurato, presso la più vicina colonnina di ricarica.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese del soccorso stradale e della ricarica minima sul luogo del fermo. Sono a carico dell'Assicurato le spese per la ricarica in caso di traino alla colonnina più vicina.

Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonnina più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia. In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi, con il massimo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonnina di ricarica più vicina in cui è stato trasportato il veicolo.

d) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA (prestazione valida solo in Italia)

Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la Struttura organizzativa provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri

e che venga confermata verbalmente l'esatta localizzazione del veicolo.

e) SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

f) FAST REPAIR

Qualora l'intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzazione del veicolo non risultasse risolutivo oppure il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la Struttura Organizzativa, dietro richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso.

Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.

g) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato e, laddove disponibile, ibrida o elettrica secondo richiesta del cliente, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

h) SHARING PER MOBILITÀ

Per i soli casi in cui il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale per i quali fosse

necessario un fermo per la riparazione superiore a 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina, in alternativa alla prestazione "g) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un veicolo in sharing (auto o scooter). La prestazione è erogabile nelle località dove è disponibile l'accesso allo sharing fornito da Europ Assistance.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing, per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto parziale del veicolo assicurato è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.

i) TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.

j) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

Potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato. L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

k) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione erogabile solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, guasto irreparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato

ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo sino ad un importo massimo di Euro 350,00 per sinistro.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
- targhe del veicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del P.R.A..

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

l) SPESE D'ALBERGO (prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

m) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di

aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione,
- l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

n) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare l'auto per un infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l'auto ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che l'auto sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico i costi dell'autista.

La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

o) RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

10.3 INCENDIO E FURTO

Garanzia Base

La Compagnia indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio* a seguito di:
- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni agli pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Rimborso spese di immatricolazione

Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (vettura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

La Compagnia indennizza, fino al limite del Massimale indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio* a seguito di:
 - Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi;
 - Eventi naturali come ad esempio: trombe d'aria, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

Il Massimale della garanzia è pari al 50% del *Capitale Assicurato* e si intende per anno assicurativo. Pertanto, a seguito di ogni sinistro liquidato relativo all'annualità assicurativa, la Compagnia procede ad aggiornare tale valore, calcolando il Massimale residuo da applicare quale nuovo Massimale al danno quantificato, dedotti scoperti e franchigie, per eventuali altri sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro restano a carico dell'Assicurato le franchigie, gli scoperti, l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi nonché l'eventuale parte del costo della riparazione che eccede il Massimale indicato in polizza o il Massimale residuo a seguito di sinistri liquidati relativi all'annualità assicurativa.

10.5 COLLISIONE

La Compagnia indennizza nei limiti del *Capitale assicurato* i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale assicurato*, sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota ,in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

10.6 KASKO

La Compagnia indennizza nei limiti del *Capitale assicurato* i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale assicurato*, sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota oppure a seguito di urto, ribaltamento e uscita di strada.

10.7 CRISTALLI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del veicolo.

Sono compresi anche i danni causati ai cristalli da eventi naturali, quali: grandine, caduta di neve o ghiaccio, frana, fenomeni ventosi (forte vento, burrasca, tempesta, tromba d'aria e uragano) di violenza tale da causare la caduta di rami o alberi e da trasportare oggetti.

Non sono compresi:

- I danni ai vetri dei gruppi ottici (fari, fanali) e ai retrovisori
- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.

10.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La Compagnia assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del *Capitale* indicato in *Polizza* la Compagnia riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale a Beneficiari o agli eredi legittimi
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da me-

nomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludono la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita

totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

10.9 TUTELA LEGALE

La *Compagnia* gestisce i sinistri della garanzia Tutela legale e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'*Assicurato* cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio

Sono inoltre comprese nella garanzia le seguenti prestazioni:

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a) e b) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcol.

Quanto previsto al punto b) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.4 (controversie con la *Compagnia*).

2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing e conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale

4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le

altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Terzi, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del Veicolo assicurato.

La Compagnia paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

11. CHE COSA NON È ASSICURATO

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del Veicolo:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del Veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza
- Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il Veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipendente
- Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
- Quando il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta.

In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Solamente per l'ultimo caso, in cui il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta, la Compagnia:

- limita l'azione di rivalsa al 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro.
- non esercita l'azione di rivalsa nei seguenti casi:
 - quando il Veicolo sia stato consegnato a Terzi per la sua custodia o manutenzione e alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alle riparazioni
 - in caso di utilizzo del Veicolo dovuto a stato di necessità, ossia quando il Conducente sia costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona
 - quando la circolazione del Veicolo sia conseguente a un fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonauti che e relative prove e allenamenti;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) SOCCORSO STRADALE

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;

- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative al carburante;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

c) SERVIZIO DI RICARICA BATTERIA PER AUTO ELETTRICA (RICARICA SUL POSTO/TRAINO)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per la ricarica in caso di traino alla colonnina più vicina
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali
- le spese relative all'intervento/traino, nel caso in cui il veicolo elettrico, al momento del fermo, si trovi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

d) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

e) SHARING PER MOBILITÀ

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante se il rifornimento è effettuato dall'Assicurato al di fuori del contratto di sharing, le spese di parcheggio e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)

- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato che dovrà saldarla direttamente alla Società di sharing.

f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione erogabile solo in Italia)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- i costi dell'eventuale deposito del veicolo, che l'Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.

g) SPESE D'ALBERGO (prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

h) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al maximale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

i) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

j) RIENTRO SANITARIO

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.

11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- I danni riconducibili alla normale circolazione
- I danni da semplici eventi atmosferici.

11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a risponde-

re ai sensi delle leggi vigenti

- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 5.1.
- Per i danni alle ruote ed agli pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

11.6 KASKO – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 5.1.
- Per i danni alle ruote ed agli pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

11.7 CRISTALLI – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Atti vandalici
- Danni derivanti dai seguenti eventi naturali: inondazioni, alluvioni, mareggiate e smottamenti del terreno.

11.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI

Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara

- Quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sot-

to l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada

- Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo
- Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducente.

11.9 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'articolo 10.4)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (ai sensi dell'articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada
12. Per le controversie con la Compagnia
13. In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private

14. Per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i

15. Spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assistenza Stradale

a) SOCCORSO STRADALE

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

c) SERVIZIO DI RICARICA BATTERIA PER AUTO ELETTRICA (RICARICA SUL POSTO/TRAINO)

Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonnina più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia. In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonnina di ricarica in cui è stato trasportato il veicolo.

d) FAST REPAIR

Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.

e) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

f) SHARING PER MOBILITÀ

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

g) TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad

un massimo di Euro 50,00 per sinistro.

h) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo sino ad un importo massimo di Euro 350,00 per sinistro.

i) SPESE D'ALBERGO (prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

j) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
- il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

k) RIENTRO SANITARIO

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.

Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incendio e Furto

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Atti Vandalici ed Eventi Naturali

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Collisione

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Kasko

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Cristalli

Per ogni Sinistro, il rimborso copre il massimale al netto della Franchigia, indicati entrambi in Polizza.

La franchigia non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

Qualora in Polizza, oltre alla garanzia Cristalli venga acquistata anche la garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali, la Compagnia in caso di danno ai cristalli derivante da evento naturale coperto da entrambe le garanzie, rimborserà il danno ai cristalli applicando le condizioni di miglior favore

per il cliente in termini di Massimale, Franchigia e Scoperto previsti dalle due garanzie.

12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente

Se hai un'invalidità permanente:

- inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
- compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infortunio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.8 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato

- le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*

13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montene-

gro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del Veicolo o una variazione della persona del proprietario o della sua residenza.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art. 15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di incidente da circolazione il conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 800.124.124 e dall'estero al numero + 39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure via email certificata: sinistri@pec.intesasampaolo.protezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasampaolo.protezione.com

La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).

In ogni caso, il conducente o il Proprietario devono inviare **nel più breve tempo possibile** alla Compagnia, o consegnare al gestore in Filiale, copia del modulo di Constatazio-

ne Amichevole di Incidente Denuncia di Sinistro fornito in occasione della stipula della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia di Sinistro, si applica l'articolo 1915 del Codice Civile "Omesso avviso di Sinistro" per cui la Compagnia può ridurre l'indennità a motivo del danno subito.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicuratore e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.

In particolare, la **Procedura di Risarcimento Diretto**, prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
- Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità permanente
- Il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce direttamente il danno.

Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la **Procedura Ordinaria** prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla Compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo o ad altri eventuali responsabili dell'evento.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero.

Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 MILANO.

Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell'incidente: i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia cioè se auto, autocarro, ecc. marca e modello, le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località e naturalmente la descrizione dell'incidente.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibili.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero Negli Stati del sistema Carta Verde o con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.

Per individuare l'Assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'Assicuratore estero, occorre scrivere a:

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse pubblico, Via del Quirinale, 2100187 Roma Oppure

inviare un fax allo 06.42.13.37.30 o una comunicazione email all'indirizzo: centroinformazioni@isvap.it. Se l'Assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 00198 Roma - Fax 06.85796334 www.consap.it.

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di risarcimento diretto, la Compagnia paga direttamente il danno. Altrimenti la liquidazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del terzo responsabile.

In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può rimborsare, in tutto o in parte, gli importi liquidati dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento. Se invece il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, occorre inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma, Tel. 06.85796530 Fax. 06.85796546/547.

CONSAP invia al Contraente una lettera con l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.

15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l'infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail) citati all'articolo 15.1.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, la Compagnia previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità (INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, o gli eredi legittimi, dovranno fornire alla Compagnia:

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Le spese per i certificati invece sono a carico dell'Assicurato.

15.4. TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero il n. +39.02.30328013 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

Oppure

• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Compagnia riceve la denuncia di *Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; la Compagnia avverte l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia, assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato dalla

Compagnia, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5. ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del veicolo assicurato.

Telefonando



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.

Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa
- Siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità
- Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia – ovvero dichiarazione scritta dall'Assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:

- In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale
- In caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'auto soccorritore che

dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto

- In caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
- Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.

Se l'Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1.

- Per telefono al numero 800.124.124 e dall'estero al numero +39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30
- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure tramite e-mail all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com. Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
 - Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.

È facoltà della Compagnia richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria.

ATTI VANDALICI

In caso di evento avvenuto in Italia, l'Assicurato deve presentare alla Compagnia denuncia di sinistro scritta, corredata da denuncia all'Autorità locale, se disponibile.

In caso di sinistro avvenuto all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle Autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce.

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione attestante la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE/KASKO

Dichiarazione con descrizione dell'evento e modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti gli scoperti e le franchigie riportati in Polizza e

l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di **Veicolo nuovo**, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del deprezzamento commerciale.

Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.

In caso di **Veicolo usato**, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo. Il valore commerciale è determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (Quattroruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale Assicurato.

Per la sola garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali, il valore del danno non può superare quello del Massimale, pari al 50% del Capitale Assicurato per anno assicurativo. Inoltre, in caso di sovrassicurazione, il Massimale è pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per sovrassicurazione si intende assicurare un bene con un valore superiore a quello reale al momento della stipula della polizza.

La garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, nei limiti del Massimale previsto per ciascuna garanzia. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento commerciale di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà.

Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l'ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del deprezzamento commerciale esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza, oltre all'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi.

Tali importi resteranno a carico dell'Assicurato e dovranno essere rimborsati direttamente dall'Assicurato alla carrozzeria.

Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e pertanto liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il Veicolo sia stato radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo

- Dei danni da mancato uso del Veicolo o da perdita di valore del Veicolo.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
- La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.6 RELITTI

Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.

A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve produrre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione.

15.7 CRISTALLI

15.7.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Per far riparare il danno, il Conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car-Glass, Doctorglass o GlassDrive telefonando ai seguenti numeri: telefonando al numero 800.124.124 dal lunedì ai venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 o consultando il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri. In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Polizza e il certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del massimale indicato in Polizza. In questo caso infatti il Contraente non avrà a suo carico la Franchigia. Se la garanzia non è stata sottoscritta, le spese sono a carico dell'Assicurato.

15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzan-

do gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).

Responsabilità civile

Allegato tabelle

RESPONSABILITÀ CIVILE

Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5														
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Tabelle 2a, 2b, 3, e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione

2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione presente sull'Attestato	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su Attestato, se non presente vedere Provvedimento n.72 del 16 aprile 2018	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettura (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o di un suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo Attestato di Rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di assegnazione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del Proprietario) dichiarazione in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
Sostituisce un'altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione dell'autovettura precedente, in assenza Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti vedere tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: rischio che si assicura per la prima volta	14	12	

4. ALTRI CASI

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Autovettura già assicurata: utilizzo della classe di merito di un altro veicolo all'interno dello stesso nucleo familiare	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	Vedere tabella di conversione		Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18		
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo Attestato di rischio

Tabella 5. Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da 5 anni	SuperBonus5
1 da 4 anni	SuperBonus4
1 da 3 anni	SuperBonus3
1 da 2 anni	SuperBonus2
1 da 1 anno	SuperBonus1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6
Evoluzione della classe (CU) in base ai sinistri accaduti nel corso del contratto

Classe interna di provenienza	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4
S7	S5	3	6	9	12
S6	S5	3	6	9	12
S5	S5	3	6	9	12
S4	S5	3	6	9	12
S3	S4	3	6	9	12
S2	S3	3	6	9	12
S1	S2	3	6	9	12
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18
M1	18	18	18	18	18
M2	18	18	18	18	18
M3	18	18	18	18	18
M4	18	18	18	18	18
M5	18	18	18	18	18
M6	18	18	18	18	18
M7	18	18	18	18	18
M8	18	18	18	18	18

Tabella M - Tabella Classi di merito

Coefficienti associati alla classe B/M di appartenenza

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTI DI PREMIO
S7	0,585
S6	0,585
S5	0,585
S4	0,602
S3	0,623
S2	0,642
S1	0,663
O1	0,690
O2	0,722
O3	0,755
O4	0,790
O5	0,830
O6	0,870
O7	0,920
O8	0,980
O9	1,040
10	1,110
11	1,170
12	1,240
13	1,350
14	1,520
15	1,760
16	2,040
17	2,370
18	2,900
M1	2,900
M2	2,900
M3	2,900
M4	2,900
M5	2,900
M6	2,900
M7	2,900
M8	2,900

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“Informativa”)

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti¹ nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008”, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito www.intesasampaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com

www.intesasampaoloprotezione.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo “ViaggiaconMe”**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008”, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo. Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo “Viaggia con me Box” per le polizze che ne prevedono l'installazione.

2. Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.</p> <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di anticiclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p>
	<p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ulti-

ma attività di consulenza e assistenza;

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo⁹.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dp@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste. Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il tratta-

mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficaci		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficaci		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstito		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**